

R.G. 3468/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. **3468/2020**, promosso da

MARIANNA

PARTE RICORRENTE

avente ad oggetto: *procedura di sovraindebitamento – proposta di piano del consumatore*

in cui riveste l'ufficio di Organismo di composizione della crisi l'avv.

Letti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3,

ha emesso il seguente

DECRETO

§ principali fatti processuali

In data 16 luglio 2020 Marianna ha depositato ricorso per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, nelle forme della proposta di piano del consumatore, rappresentando di essere attualmente esposta per passività eccedenti le proprie disponibilità, al netto degli oneri per spese personali e familiari, e dando atto di non aver contratto debiti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

La proposta della ricorrente ha previsto:

- la soddisfazione dell'unico creditore chirografario, Penelope SPV s.r.l., nella misura del 5,44 %, in quanto già parzialmente soddisfatto in seguito



alla vendita dell'unico bene immobile, di cui l'esponente era comproprietaria;

- una tempistica nell'esecuzione dei versamenti rateali meglio compendiata nel piano di ammortamento allegato alla relazione dell'OCC in data 4 novembre 2020, entro 90 giorni dall'omologazione del piano;
- l'utilizzo dell'unica risorsa patrimoniale, costituita dalla somma accantonata a titolo di TFR pari ad € 4.047,72, che verrà corrisposta alla ricorrente per effetto di domanda di anticipazione da presentare in seguito all'omologa;
- la conservazione in capo alla debitrice dell'unico bene di proprietà (vettura Citroen C4 TG DS399JP), ritenuto essenziale per le necessità familiari.

Con decreto del 22 dicembre 2020 era fissata l'udienza di omologa del piano del consumatore e disposta la comunicazione a tutti i creditori almeno trenta giorni prima, come per legge.

All'udienza del 23 febbraio 2021 si dava atto dell'assenza di contestazioni.

L'OCC, all'uopo interpellata, precisava che la debitrice, onde procedere ai pagamenti, avrebbe presentato domanda di anticipazione del TFR al proprio datore di lavoro nella misura necessaria all'esecuzione del piano.

§ Il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode.

Come già rilevato con il decreto di fissazione dell'udienza di omologa la proposta formulata dal ricorrente è in linea con le previsioni degli articoli menzionati nel titolo del presente paragrafo.

Il provvedimento in questione, datato 22 dicembre 2020, deve intendersi dunque integralmente richiamato in questa sede.



In assenza di contestazioni, come è avvenuto nel caso di specie, l'autorità giudiziaria è chiamata unicamente a sindacare il piano sotto il profilo della fattibilità, da intendersi in senso giuridico, ovvero nei limiti della compatibilità con la normativa di riferimento e della non manifesta inidoneità a garantire il soddisfacimento del ceto creditorio.

Nella fattispecie in esame occorre, al riguardo, considerare che il fabbisogno dell'unico creditore è soddisfatto mediante l'anticipazione di quanto accantonato dal datore di lavoro della a titolo di TFR, somma della cui esistenza e disponibilità è stata fornita specifica attestazione da parte dell'organismo di composizione della crisi (sull'utilizzabilità del TFR quale risorsa da destinare ai creditori, cfr. Trib. Milano 22 aprile 2017 in www.unijuris.it).

L'estensione temporale del piano di ammortamento del debito è peraltro assolutamente contenuta e dunque consente di condividere sul piano prospettico la valutazione di fattibilità compiuta dall'organismo.

Non si ravvisano ulteriori profili di illegittimità.

Il credito di cui si intende ottenere falcidia per effetto della proposta è infatti chirografario e non richiede di essere soddisfatto entro il limite temporale sancito dall'art. 8 co. 4 l.s.

L'importo riconosciuto in favore del creditore, pari ad € 4.047,72 (pari al 5 per cento circa del dovuto) risulta somma non irrisoria e compatibile con le disponibilità attuali della debitrice.

Non essendo stata proposta contestazione non vi è luogo a verificare la convenienza di un'eventuale alternativa liquidatoria.

Dall'esame degli atti non emergono profili di frode ai creditori, avendo la debitrice offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non avendo eseguito pagamenti indebiti o altri atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso.



§ La condizione di sovraindebitamento e la natura di consumatore

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

La percepisce ad oggi un reddito netto mensile di circa € 939,16 non potendosi tener conto per le finalità della presente procedura della somma di € 633,00 mensili versata dal coniuge separato a titolo di mantenimento della prole.

Le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono stimate in circa € 1.494,04 mensili, sicché residua un importo del tutto insufficiente ad onorare anche in misura minima il residuo debito insoluto nei confronti della citata società finanziaria.

Ne consegue l'insostenibilità perdurante del debito.

Sul piano soggettivo non vi è infine dubbio che il ricorrente è inquadrabile nella categoria dei consumatori.

La ha sempre svolto, infatti, attività di lavoro dipendente, sicché deve ritenersi che ella ha contratto le obbligazioni dedotte in atti esclusivamente per scopi personali e familiari estranei ad attività imprenditoriali o professionali.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 7 co. 2

La ricorrente:



- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste in materia di sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di sovraindebitamento;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- ha fornito documentazione idonea alla ricostruzione compiuta della sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

§ Giudizio di non colpevolezza

L'omologa del piano del consumatore presuppone la verifica dell'incolpevole sovraindebitamento.

A seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 176/2020, infatti, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento per cui è causa è l'assenza di *“colpa grave, malafede o frode”* nella determinazione del sovraindebitamento.

La nuova disposizione deve ritenersi applicabile alla procedura in esame, giusta quanto voluto dall'art. 4 ter co. 2 del citato D.L. laddove statuisce *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Ebbene, confrontando il testo riformato con la precedente formulazione della norma – laddove si contemplava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al*



credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” – risulta evidente, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, che il sindacato giudiziale resta ancorato all’ “assenza di colpa” e di “atti in frode”, ma si arricchisce, nell’ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di “colpa grave” e “mala fede” (in questi analoghi termini il recente arresto del Trib. di Vicenza del 24/09/2020, su www.eclegal.it, che già tiene conto sul piano interpretativo del *favor legis* emergente dal Codice della Crisi di Impresa, la cui vigenza in parte qua è stata anticipata dal d.l. 137/2020).

Ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi:

a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l’indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in www.unijuris.it), eventualmente desumibile dall’entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella



sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo;

b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione nè ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.

A tale ultimo riguardo il Tribunale di Avellino aveva già considerato meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto che non è dunque sufficiente ad escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento (in termini analoghi Trib. Verona 8 maggio 2015, in www.ilcaso.it; nonché ivi Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016).

Tale orientamento deve essere vieppiù confermato alla luce del nuovo disposto normativo, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al



momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su www.ilcaso.it).

Va soggiunto che, anche a seguito dell'introduzione della novella legislativa, l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al consumatore istante.

Il riferimento al parametro della colpa grave, infatti, non comporta alcuna inversione dei suddetti oneri processuali, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie.

Ulteriore argomento può trarsi al riguardo, *mutatis mutandis*, dal principio secondo cui, in tema di obbligazioni, la limitazione di responsabilità del debitore alla sola colpa grave (nella specie in forza di espressa previsione normativa) non esonera quest'ultimo dall'onere di superare la presunzione di imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28314).

Nella fattispecie in esame, Marianna ha assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, l'odierna ricorrente ebbe ad assumere l'unica obbligazione, per la quale risulta tuttora esposta, al fine di acquistare la propria casa di abitazione ai tempi della convivenza con il coniuge Preziuso Luca, anch'egli coobbligato.



L'istituto bancario concedente, operata una valutazione del merito creditizio e delle garanzie offerte, fece all'epoca affidamento su risorse disponibili al nucleo familiare monoreddito iscrivendo ipoteca sul predetto cespite.

Successivamente la chiusura dell'attività imprenditoriale di Prezioso Luca e l'impossibilità di onorare il piano di ammortamento del mutuo diedero luogo ad una procedura esecutiva immobiliare conclusasi con la vendita dell'immobile e la parziale soddisfazione del creditore ipotecario, tuttora titolare di una pretesa di € 83.000,00 circa.

I coniugi andarono altresì incontro ad una crisi familiare conclusasi con la loro separazione, omologata in sede giudiziale.

Da quel momento la ha tentato di far fronte alle proprie esigenze di vita, inserendosi nel mondo del lavoro con una retribuzione minima ed appena sufficiente alle proprie esigenze personali, e senza ulteriormente accrescere la propria esposizione (come evidenziato dalla certificata assenza di carichi pendenti e di protesti), né privarsi di risorse patrimoniali consistenti, se non per effetto della procedura esecutiva forzata.

§ Esclusione del giudizio di convenienza

Non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* al fine di stabilire se la proposta formulata dalla è più conveniente dell'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni da parte dei creditori.

§ Provvedimenti accessori

Non è stata prevista dal proponente la liquidazione di beni per la soddisfazione dei creditori, sicché non si dà luogo a nomina di un liquidatore.



L'organismo di composizione della crisi è incaricato di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e trasmettendo agli stessi trimestralmente una relazione riepilogativa fino a definitiva esecuzione del piano.

L'OCC presterà inoltre alla proponente l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di anticipazione del TFR.

Il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento.

Dalla data dell'omologa valgono per i creditori i divieti di cui all'art. 12 *ter* commi 1 e 2.

La pubblicità del decreto di omologa va eseguita, tenuto conto delle caratteristiche della procedura e dell'esiguo numero di parti coinvolte, mediante comunicazione del presente decreto a tutti i creditori da parte dell'OCC ed al datore di lavoro della _____ con costi a carico della ricorrente.

§ Spese del procedimento

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

Omologa il piano del consumatore presentato da _____ MARIANNA;

Dispone che l'OCC, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, riferisca con cadenza trimestrale ai creditori sull'esecuzione del piano;

Dispone che l'OCC dia pubblicità del presente provvedimento così come prescritto in motivazione, informando altresì il datore di lavoro della ricorrente.

Avellino, 3 marzo 2021

il Giudice

Dott. Pasquale Russolillo

